

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE**

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente  
Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere  
Dott. MAGI Raffaello - Relatore  
Dott. TOSCANI Eva - Consigliere  
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**PROCURATRICE** della **CESSIONARIA** del credito

avverso l'ordinanza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/sentite le conclusioni del PG T. Epidenaio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ordinanza resa in data 27 maggio 2022 la Corte di Appello di Firenze - quale giudice della esecuzione - ha respinto la richiesta introdotta da **SOCIETA'**, relativa alla tutela di un credito vantato da **BANCA** nei confronti di A.A..

1.2 Va precisato, in riferimento alla sottostante vicenda processuale che:

a) in data 13 giugno 2012 è stata iscritta ipoteca volontaria su un immobile sito in C di proprietà di A.A., a garanzia di un credito erogato da **BANCA I**;

b) il bene oggetto della garanzia ipotecaria è stato sottoposto a sequestro preventivo in data 29 marzo 2013 nei confronti di A.A., per reati tributari (omesso versamento IVA) risalenti al 2010 e 2011 ;

c) in sede di giudizio penale, nel 2017, è stata affermata la responsabilità di A.A. ed è stata disposta confisca per equivalente del bene immobile;

d) in data 7 dicembre 2018 è stato stipulato contratto di cessione dei crediti in sofferenza, "in blocco", per cui **BANCA** è divenuta cessionaria anche in rapporto al credito erogato nei confronti di A.A..

1.3 Ciò posto, secondo la Corte di Appello non può offrirsi tutela al soggetto cessionario, in ragione della strumentalità del finanziamento alla attività illecita, cui si unisce l'assenza di dimostrazione della buona fede tanto del creditore originario che del soggetto subentrato nella titolarità della posizione creditoria.

1.4 In particolare, viene evidenziato che:

a) l'originaria erogazione del credito è avvenuta a ridosso della commissione delle condotte illecite, in un contesto di attività di impresa caratterizzato dalla scelta di omettere i dovuti versamenti in favore dell'erario;

b) tale realtà non sarebbe dovuta sfuggire a un creditore qualificato come l'ente bancario che ebbe ad erogare il credito, per cospicuo importo, con lacunosa istruttoria, anche in rapporto alle condizioni finanziarie delle società all'epoca amministrate da A.A.;

c) la cessione è, in ogni caso, avvenuta dopo il sequestro del bene immobile offerto in garanzia.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - **PROCURATRICE**, quale nuova procuratrice di **BANCA** (cessionario del credito). Il ricorso è affidato a due motivi.

2.1 Al **PRIMO MOTIVO** Al **SECONDO MOTIVO** si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della condizione di buona fede in capo al cessionario. Gli indicatori utilizzati dalla Corte fiorentina sono, in tesi, non pertinenti e inadeguati. Era stata verificata la solvibilità dei debitori e la idoneità del bene ad essere offerto in garanzia del credito, con assunzione dell'ordinario rischio di impresa.

2.2 Al **SECONDO MOTIVO** si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della condizione di buona fede in capo al cessionario.

Si afferma che le statuizioni della Corte di Appello sono elusive dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite nel noto arresto del 2018 sul tema della cessione in blocco dei crediti.

Non poteva dedursi, in particolare, l'assenza di buona fede solo in riferimento alla anteriorità del sequestro preventivo rispetto alla cessione.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

3.1 Va, in premessa, evidenziato che correttamente - sulla base della prevalente interpretazione giurisprudenziale - il giudice della esecuzione ha fatto applicazione della disposizione di legge di cui all'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011 (v- Sez. Ii n. 38608 del 18.4.2019, rv 277159) anche nella ipotesi in cui il provvedimento di confisca del bene oggetto di garanzia sia stato emesso "per equivalente".

3.2 in secondo luogo, ad essere infondato è il primo motivo di ricorso, avendo correttamente e senza vizi logici escluso, il giudice della esecuzione, la buona fede del soggetto che ha erogato il credito.

Ciò è sufficiente a determinare il rigetto della domanda e, dunque, dell'odierno ricorso.

3.3 Sul tema della tutela del credito oggetto di cessione in epoca posteriore al sequestro preventivo (come è nel caso in esame) sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 29847 del 31.5.2018. Come è noto, in detta decisione si è affermato che la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l'ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la propria buona fede (così la massima rv 272978). Le argomentazioni esposte in detto arresto sono così riassumibili:

a) la tutela del credito inciso, nella sua possibilità di soddisfacimento, dalla confisca di prevenzione deriva, in prima considerazione, dai caratteri della operazione di finanziamento che ha "generato" il diritto di credito correlato al bene confiscato;

b) il fenomeno successorio del credito non comporta, sul piano civilistico, una novazione in senso tecnico [...] la novazione è invero descritta dall'art. 1230 cod. civ. quale estinzione dell'obbligazione originaria a seguito della sostituzione della stessa, ad opera delle parti, con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, accompagnata dall'inequivoca manifestazione della volontà di estinguere l'obbligazione precedente. Tanto non si verifica nell'ipotesi della cessione del credito, nella quale, come disposto dall'art. 1263, comma 1, cod. civ., "il credito ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori"; e quindi, come precisato dalla giurisprudenza civilistica di legittimità, con tutte le utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, intendendosi come tale ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso e che, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione (Sez. 1 civ., n. 2978 del 16/02/2016, Rv. 638677). In conseguenza di ciò, la cessione del credito, secondo i principi pure affermati dalla Corte Suprema in sede civile, ha efficacia meramente derivativa; ad essere sostituito è solo il creditore originario, al quale il cessionario subentra nella stessa posizione giuridica [...];

c) da tale considerazione deriva che [...] la ricostruzione della cessione del credito quale trasferimento al creditore cessionario delle garanzie reali e di tutti gli accessori del credito, nell'ampio significato in precedenza specificato per tale definizione, implica che il cessionario, subentrando nella stessa posizione giuridica del cedente, assume la titolarità del credito anche nella possibilità di far valere le condizioni, a quel credito afferenti, per l'ammissione dello stesso al riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito [...];

d) dunque, sul piano della disciplina applicabile, ne deriva ulteriormente che [...] nel caso in cui il credito sia ceduto in epoca posteriore alla trascrizione del sequestro, il creditore cessionario può comunque avvalersi, per quanto detto in precedenza, della condizione di buona fede sussistente in questi termini in capo al creditore originario al quale è subentrato nella stessa posizione [...].

In tal senso è ammessa la produzione di elementi tesi a dimostrare, in caso di strumentalità del credito alla prosecuzione della attività illecita, la buona fede del creditore originario : [...] la condizione della buona fede del creditore sull'assenza di strumentalità all'attività illecita deve sussistere all'epoca della costituzione del credito e in capo al creditore originario [...];

e) una volta dimostrata la buona fede del creditore originario, il creditore è ammesso a dimostrare la 'propria' buona fede, intesa come mancanza di accordi fraudolenti con il proposto.

3.4 Dunque è evidente che se il cessionario subentra nella medesima "condizione giuridica" del cedente, viene in rilievo - anche come unica condizione ostativa alla tutela - l'assenza di buona fede del cedente.

Va dunque ricordato che la procedura che la parte privata va ad instaurare per ottenere il riconoscimento della opponibilità del credito alla confisca è di natura essenzialmente civilistica, pur inserendosi in un contesto che "a monte" ha dato luogo alla applicazione di una misura ablativa in ambito penale.

Da ciò deriva che la parte istante ha un onere dimostrativo della fondatezza della sua pretesa, come ribadito da questa Corte in numerose decisioni.

Il legislatore, in virtù della accertata (nel procedimento che ha dato luogo alla confisca) pericolosità soggettiva del soggetto cui è "riferibile" il bene confiscato, realizza infatti una presunzione relativa di strumentalità del credito ricevuto da tale soggetto, specie lì dove la pericolosità e la erogazione del credito siano temporalmente coincidenti. Si tratta di una conseguenza legale del procedimento che ha dato luogo alla confisca (come del resto si è ritenuto in costanza delle norme previgenti ed in virtù della richiamata elaborazione giurisprudenziale sul tema, di recente ribadita da Sez. Un. Civili n. 10532 del 7.5.2013, che conferma la lettura della norma nel senso di permanenza dell'onere probatorio in capo al creditore delle condizioni per l'ammissione del passivo del suo credito) e determina ex lege il trasferimento sul creditore di un onere dimostrativo, teso ad invertire la presunzione di cui sopra, che

verte, in presenza di detta strumentalità, sulla condizione soggettiva di "ignoranza scusabile" di tale nesso.

3.5 Ciò posto, nella selezione e articolazione dei dati conoscitivi da porre a sostegno della propria pretesa, la parte privata ha il preciso onere di "confrontarsi" con le risultanze della procedura che ha dato luogo alla confisca, a lei nota proprio in virtù della avvenuta estinzione del diritto di credito.

Se da un lato, pertanto, è evidente che l'ente creditizio non è titolare di autonome prerogative investigative, dall'altro la dimostrazione che deve essere fornita concerne il livello di verifica - realizzata sulla base dei dati disponibili all'epoca - delle caratteristiche soggettive del richiedente l'erogazione del mutuo, in punto di affidabilità e solvibilità derivante dalla capacità produttiva di un reddito lecito.

Non può, in altre parole, la dimostrazione fondarsi sulla idoneità della garanzia reale (e dunque sul valore dell'immobile offerto in garanzia) posto che tale dato non assicura affatto che attraverso l'erogazione del finanziamento non si realizzi un fenomeno di sostanziale ripulitura di capitali di provenienza illecita utilizzati al fine di sostenere le obbligazioni nascenti dal contratto.

Gli indicatori evidenziati nella decisione impugnata, in tema di assenza di buona fede del cedente, non sono contraddetti in modo efficace dalla società ricorrente, il che determina, per quanto sinora detto, il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 20 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2024.